

Fisco. Completato anche dal nostro Paese l'iter di ratifica del trattato - A giorni la pubblicazione in Gazzetta

Via la doppia imposizione

Hong Kong-Italia, svolta nei rapporti economici e commerciali

I PROSSIMI PASSI

Forse ancora più importante sarà l'uscita dell'ex colonia britannica dalla black list, così come è accaduto nel caso di Singapore

Rita Fatiguso

PECHINO. Dal nostro corrispondente

■ Irta e tortuosa è la strada che dall'Italia porta a Hong Kong (e ritorno). Il mondo delle aziende ha appena incassato il via libera definitivo all'accordo tra i due Governi per evitare le doppie imposizioni in materia di tasse sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, che già si profila il nuovo, vero, passo da compiere: l'uscita di Hong Kong dalla black list, esattamente come è successo qualche mese fa per Singapore (si veda il Sole 24 Ore del 10 aprile). Senza quest'ultimo tassello, anche i benefici del divieto di doppia imposizione fiscale saranno limitati. La prossima legge di Stabilità potrebbe dunque dare una mano all'Italia che investe in Cina aiutandola a riprendere quota rispetto ai competitor. Pur con tutti i limiti Hong Kong è uno snodo essenziale per gli investimenti italiani in Cina.

Datato 14 gennaio 2013, il 5 dicembre 2013 l'accordo è stato ratificato dal Governo di Hong Kong. Da parte italiana, il 16 maggio 2014 il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministro degli Affari Esteri, il disegno di legge poi presentato al Parlamento per la ratifica il 3 luglio 2014. L'iter parlamentare è stato completato soltanto il 3 giugno scorso, adesso si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'accordo che avrà effetto

dal 1° gennaio 2016 per l'Italia, mentre per Hong Kong la data è il 1° aprile.

Antonello De Riu, console generale a Hong Kong, è soddisfatto per come si è arrivati al dunque. «Coinvolgendo la comunità di affari abbiamo svolto un'azione di sensibilizzazione - dice De Riu - specie in vista di una rapida entrata in vigore che, oltre agli indubbi benefici per le imprese italiane e straniere e per le persone fisiche italiane che lavorano a Hong Kong, incoraggerà gli investimenti cinesi e hongkonghinesi in Italia, grazie a una riduzione della tassazione e a un quadro normativo più chiaro».

Ma ci sono altri passi da fare. Dice Marzio Morgante, commercialista con una lunga esperienza locale: «L'inserimento di Hong Kong nelle black list italiane spinge molte aziende italiane a desistere dall'investire in Asia costituendo ad Hong Kong headquarters regionali, nel timore di dover fronteggiare profili di doppie imposizioni fiscali sui redditi conseguiti localmente. La rinuncia a stabilirsi ad Hong Kong mette gli italiani in netto svantaggio rispetto agli investitori di altri Paesi dato che Hong Kong ha sottoscritto finora trattati contro le doppie imposizioni con 32 Paesi, tra cui molti competitor diretti dell'Italia, mentre li priva dei vantaggi tipici di Hong Kong».

Ora, invece, un soggetto di Hong Kong che intende investire in Italia potrà beneficiare di una maggiore certezza sulla residenza fiscale e sulla tassazione delle persone fisiche e giuridiche di Hong Kong che svolgono delle attività lavorative o economiche nel nostro Pa-

ese; ci sarà una riduzione delle ritenute alla fonte ordinarie applicate in Italia sui pagamenti in uscita di dividendi al 10% (dal 26% ritenuta ordinaria), interessi al 12,5% (dal 26% ritenuta ordinaria) e royalties al 15% (dal 30% ritenuta ordinaria) e nessuna tassazione sui capital gains derivanti dalla cessione di azioni o quote di società italiane da parte di soggetti residenti a Hong Kong.

Quanto agli investimenti dall'Italia in Hong Kong i benefici saranno minori rispetto a quelli di un investitore di Hong Kong in Italia. A Hong Kong infatti dividendi, interessi e capital gains non sono soggetti a tassazione. Eventuali royalties corrisposte a soggetti non residenti scontano una ritenuta alla fonte ad Hong Kong del 4,95%.

I benefici indiretti si collegano alla possibile uscita dalla black list. Gli utili derivati da società residenti in Hong Kong saranno soggetti a tassazione unicamente con un'aliquota pari al 16,5%; scatterà la participation-exemption su dividendi corrisposti da imprese di Hong Kong a favore di imprese residenti in Italia e una tassazione pari all'1,375%, scatterà un regime ordinario di deducibilità dei costi provenienti da soggetti residenti a Hong Kong e, infine, ci sarà l'applicazione dei criteri ordinari per la definizione della residenza fiscale delle persone fisiche. Attualmente, i cittadini italiani residenti a Hong Kong sono considerati residenti ai fini fiscali in Italia, salvo prova contraria. In ogni caso, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo, ci sarà la possibilità di definire la residenza fiscale secondo la cosiddetta tie-breaker rule.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Una piattaforma per la Cina

HONG KONG IN CIFRE

Popolazione
7,2 milioni

Pil (PPP*)
400,6 mld di dollari


Pil procapite (PPP*)
55.200 dollari

Le componenti del Pil

Servizi	93,3%
Industria	6,6%
Agricoltura	0,1%




PIL IN FRENATA (var. %)



IL COMMERCIO DEI BENI E QUELLO DEI SERVIZI

Dati in miliardi di dollari

■ Export ■ Import



*A parità di potere d'acquisto